

Investimenti alternativi, investimenti agevolati in quote di Srl non offerte al pubblico

PIANI RISPARMIO

Consultazione dell'Agenzia sulla bozza di circolare fino al 16 febbraio

Bonus con plafond del 20% calcolato sugli impieghi fino alla minusvalenza

Marco Piazza

È in consultazione fino al 16 febbraio una corposa circolare delle Entrate sul regime fiscale dei nuovi piani di risparmio a lungo termine (Pir) "alternativi"; uno strumento da cui ci si aspetta importanti risultati in termini di incentivo all'afflusso di risorse alle imprese di piccole e medie dimensioni, grazie all'esenzione, a certe condizioni, da imposte sui redditi

e dalle imposte di successione

In questa direzione si è mosso, fra l'altro, il decreto 104 del 2020 che ha innalzato i limiti quantitativi di investimento: gli investitori possono destinare al Pir alternativo somme o valori per un importo non superiore a 300mila euro all'anno e a 1,5 milioni di euro complessivi (30mila e 150mila euro per i Pir tradizionali).

La bozza di circolare fornisce una esaustiva descrizione della normativa fiscale applicabile, chiarendo importanti aspetti di incerta interpretazione.

Gli investimenti in quote di Srl

Uno dei chiarimenti più attesi riguarda la possibilità dei Pir di investire in quote di Srl. La materia è stata oggetto di approfondimento nel corso del convegno di Assogestioni con Borsa italiana «Il futuro degli investimenti alternativi» del 16 dicembre 2020.

A questo proposito, si devono distinguere gli investimenti effettuati attraverso Pir tradizionali e quelli effettuati attraverso Pir alternativi. Confermando l'orientamento espresso dall'associazione di categoria, l'Agenzia, in sostanza, precisa che:

- nei Pir tradizionali, gli investimenti in quote di Srl possono essere considerati qualificati se si tratta di piccole e medie imprese le cui quote siano offerte al pubblico; non solo attraverso le piattaforme di crowdfunding, ma anche in ogni altro modo previsto dalla norma. In questo senso viene meglio esplicitato l'interpello 96 del 2019 che rispondeva ad un quesito limitato al caso di quote offerte mediante piattaforme;
- nei Pir alternativi, invece, gli investimenti in quote di Srl possono essere considerati "qualificati" in ogni caso; quindi, anche se le quote non sono oggetto di offerta al pubblico.

Tax credit sulle minusvalenze

La circolare illustra anche il nuovo credito d'imposta per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 (previsto dalla legge 178 del 2020). Il credito d'imposta è pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento dell'intera somma investita negli investimenti qualificati, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Il che significa che il plafond comprende non solo gli investimenti fatti nel 2021, ma anche quelli fatti negli anni successivi.

La bozza di circolare sottolinea che il requisito temporale deve essere rispettato in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione

del credito d'imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio. Le minusvalenze oggetto del credito d'imposta non possono essere dedotte dal reddito tassabile in regime dichiarativo, amministrato o gestito.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze si considerano realizzate. Può anche essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. La circolare in consultazione precisa che, qualora in un periodo d'imposta non vi sia capienza nell'imposta lorda per l'utilizzo del credito d'imposta, la quota non può essere utilizzata in periodi d'imposta successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori dal coacervo le donazioni esenti da imposta

CASSAZIONE

È vietato recuperare a tassazione atti già considerati indifferenti

Angelo Busani

L'istituto del coacervo tra donazioni è attualmente vigente, ma non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti perché stipulate nel periodo in cui l'imposta di donazione non era vigente o perché esenti da imposta di donazione; l'esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge dispone nel momento di stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si effettua il coacervo.

Sono questi i tre principi dettati dalla sentenza di Cassazione n. 727 del 19 gennaio 2021: il primo principio (la vigenza del coacervo tra donazioni) è aderente a quanto la Cassazione già decise nella sentenza 11677/2017; questa sentenza del 2017 viene però rovesciata dal secondo principio (sul quando le donazioni del passato sono rilevanti), mentre è privo di precedenti di legittimità il terzo principio (il momento in cui l'esenzione è rilevante).

Il coacervo è l'istituto per il quale, quando tra uno stesso donante e uno stesso donatario intercorre una pluralità di donazioni, occorre tener conto, nelle donazioni successive, delle donazioni precedenti, al fine di verificare se queste ultime hanno intaccato la franchigia esente.

Ad esempio, se la madre Tizia ha donato al figlio Caio un immobile del valore di 800mila euro (nel 2019) e poi nel 2022 gli dona una somma di 300mila euro, la prima donazione non ha subito tassazio-

ne perché il valore donato rientrava per intero nella franchigia esente di 1 milione, mentre la seconda donazione viene tassata sull'imponibile di 100mila euro perché per 200mila euro ancora avanza una porzione di franchigia di pari importo. Ogni successiva donazione che Tizia facesse a Caio sarebbe imponibile per intero, poiché tutta la franchigia è stata consumata.

Sulla vigenza del coacervo tra donazioni la Cassazione conferma dunque l'orientamento del 2017, ribadendo altresì l'avvenuta abrogazione della normativa che imponeva il coacervo anche tra donazioni e devoluzione ereditaria (principio, quest'ultimo, statuito nelle decisioni di Cassazione n. 24940/2016, 12779/2018 e 758/2019).

Si inverte invece la giurisprudenza del 2017 sul tema dell'individuazione delle donazioni oggetto di coacervo. Si afferma ora infatti che considerate rilevanti le donazioni effettuate in un periodo in cui l'imposta di donazione non era vigente (si pensi a una donazione del 2005) oppure le donazioni esenti per legge (si pensi a una donazione di titoli di Stato stipulata nel 1995) determinerebbe un'applicazione distorta dell'imposta di donazione, perché si tradurrebbe nel recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente, e che il contribuente aveva posto in essere percependolo come tale.

Infine, si afferma il principio in base al quale l'esenzione da tassazione di una donazione sottrae la donazione stessa al coacervo, sia nel caso in cui l'esenzione sia disposta da una norma vigente al momento della donazione, sia nel caso in cui sia disposta da una norma vigente al momento in cui il coacervo dovrebbe essere effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certificazione per l'ammortizzatore pagato dal fondo

DICHIARAZIONI

La Cu va emessa anche per ex dipendenti che hanno ricevuto l'assegno ordinario

Barbara Massara

Anche sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro a titolo di cassa integrazione a carico del fondo di solidarietà di settore, l'ex datore di lavoro è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi propri del sostituto d'imposta. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nell'interpello 47/2021.

Il caso sottoposto al parere del-

l'amministrazione finanziaria è quello di un'azienda che, nel corso del 2020, a fronte della sospensione dell'attività ha ricevuto dal fondo di solidarietà di settore l'importo dell'assegno ordinario, al fine di erogarlo ai singoli dipendenti interessati, alcuni dei quali, prima della liquidazione hanno concluso il rapporto di lavoro.

Nei confronti di questi ex dipendenti l'istante ritiene di non rivestire qualifica di sostituto d'imposta e quindi di non dover effettuare alcuna ritenuta nonché di emettere la certificazione unica, in quanto il rapporto di lavoro è cessato prima dell'effettiva erogazione della somma e perché l'importo è stato erogato per conto del fondo

di solidarietà. Ne consegue, secondo la società, che l'obbligo di calcolare e versare le imposte deve essere assunto dai soggetti interessati esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione finanziaria ha risposto in modo non favorevole alla soluzione proposta, richiamando tutti i principi di carattere generale che informano il reddito di lavoro dipendente in base all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché i correlati obblighi di sostituzione d'imposta disciplinati dall'articolo 23 del Dpr 600/1973.

In primo luogo, l'Agenzia chiarisce che le somme in oggetto sono comunemente riconducibili al rap-

porto di lavoro intercorso, cioè erogate «in relazione a quest'ultimo», così come prevede l'articolo 51, comma 1, del Tuir, e conseguentemente si qualificano come redditi di lavoro dipendente.

Non rileva a tale fine che l'erogazione avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto comunque quell'erogazione trova la sua origine e giustificazione nel rapporto, in assenza del quale non avrebbe mai avuto luogo.

Sotto il profilo degli obblighi di sostituzione, l'amministrazione ribadisce che il soggetto obbligato è quello che materialmente eroga al percipiente la somma, anche se terzo, come era stato confermato

nella circolare 34/2013 in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra, in quanto oggettivamente riconducibili al rapporto di lavoro.

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia conferma che il datore di lavoro, con riferimento alle somme erogate agli ex dipendenti a titolo di indennità di cassa integrazione, in precedenza ricevute dal fondo di solidarietà competente, è obbligato a effettuare e versare la ritenuta di lavoro dipendente secondo l'articolo 23 del Dpr 600/1973, nonché a certificare tali somme nella certificazione unica e a dichiarare le relative ritenute all'interno del 770.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

L'ACCESSO ALLE SENTENZE È UN DIRITTO PER LA DIFESA

di Angelo Vozza

J Aidc di Milano (si veda il Sole 24 Ore del 15 dicembre scorso) ha lanciato l'allarme: l'introduzione obbligatoria del processo tributario telematico (Ptt) e la redazione digitale delle sentenze tributarie, in tutta Italia dal 1° giugno 2021, rischia di causare una grave violazione del principio di "parità delle armi" nelle liti fiscali.

Il rischio discende dal fatto che, da un lato, la piattaforma digitale è gestita da Sogei (società totalmente partecipata dal Mef) e, dall'altro lato, nel Ptt, oltre ai giudici e ai segretari delle commissioni tributarie, soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e alle sentenze. Questo significa che una delle due controparti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo fascicolo; mentre l'altra parte (agenzia delle Entrate), partecipando a tutti i giudizi tributari, ha accesso a tutti i fascicoli di causa e, catalogando i contenziosi con metadati, può individuare i giudizi simili in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia.

È evidente il vantaggio competitivo dell'agenzia delle Entrate nell'accesso alle informazioni. È come in-

staurare un giudizio in Cassazione senza avere alcuna banca dati di sentenze di legittimità, con una controparte che non solo ha accesso, ma addirittura gestisce ItalGiure (la banca dati della Cassazione).

Per riequilibrare questa situazione, siccome non è possibile per ragioni di privacy consentire il pubblico accesso ai fascicoli processuali di tutti i contribuenti, è indispensabile consentire almeno il pubblico accesso a tutte le sentenze delle commissioni tributarie.

Questa soluzione non solo è indispensabile, ma anche facilmente percorribile.

Indispensabile perché l'accesso limitato esclusivamente all'agenzia delle Entrate di tutta la giurisprudenza delle Ct con la conseguente lesione del principio di parità fra le parti del processo, comporta una violazione dell'articolo 6 Cedu e degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Facilmente percorribile perché l'accesso alle sentenze tributarie digitali aperto al pubblico non pone alcun problema di tutela della privacy, sia perché si tratta di sentenze (ossia documenti che devono essere disponibili al pubblico) e sia perché ogni problema di riservatezza è concretamente risolto dal recente decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie "digitali".

In particolare, l'articolo 4 del Dm 6 novembre 2020 dispone che «ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale (Pgd) collegiale, l'applicativo consente di disporre l'oscuramento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali».

Si tratta, allora, di promuovere il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie come battaglia di civiltà giuridica per restituire la «parità delle armi» ai contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

CONTRIBUTO UNIFICATO PagoPa anche per i ricorsi al Tar

La piattaforma PagoPa potrà essere utilizzata anche per il versamento del contributo unificato per i ricorsi davanti alla giustizia amministrativa. È quanto prevede il decreto Mef del 7 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 di ieri, recante «Modifiche al decreto 27 giugno 2017, in materia di modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana».

UNIVERSITÀ CATTOLICA Oggi il webinar sulla compliance

«La ripresa post Covid-19: riforma fiscale, cooperative compliance e competitività» è il tema del webinar, promosso dall'Osservatorio cooperative compliance dell'Università Cattolica che si svolge oggi online dalle 9.30 alle 11.30. L'obiettivo è creare un'occasione di confronto sul "regime di adempimento collaborativo". Partecipano Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell'agenzia delle Entrate, Marco Miccinesi, ordinario di Diritto tributario, Vincenzo Carbone, direttore centrale Grandi contribuenti Agenzia delle Entrate, Ivan Vacca, condirettore generale Assonime, Bruno Ferroni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Luigi Verme (Ferrero), Massimo Ferrari (Pirelli), Carlo Bani (Novartis), Antonella D'Andrea (FSI), Gianluca Tagliavini (Barilla), Giacomo Soldani, (Luxottica).

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
SuperBonus in 10 mosse
IL PIANO D'AZIONE PER IL NUOVO INCENTIVO

A cura di **P. M. Di Giovanni**
 Editoriale di **A. Scarpa**

“Superbonus in 10 mosse” è una guida ragionata al procedimento di riqualificazione dell'edificio condominiale per ottenere la detrazione incentivante. Una tabella di marcia che l'amministratore di condominio può utilizzare, grazie agli schemi riepiogativi, alla modulistica integrata e all'esame dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per rispondere ai quesiti dei condomini ed orientare al meglio le scelte dell'assemblea. Un utile strumento anche per i proprietari di immobili chiamati a valutare le soluzioni tecnico-finanziarie reperibili sul mercato delle ristrutturazioni con l'obiettivo di rendere la propria casa più sicura e confortevole grazie all'impiego intelligente del credito fiscale maturato.

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME

SHOPPING **ON LINE**

ONLINE

www.shopping24.it

Link diretto al prodotto: offerte.ilssole24ore.com/superbonusin10mosse

Pagg. **86**

€ **8,90** (Iva inclusa)

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE



IL SOLE 24 ORE 23 NOVEMBRE 2020, PAG. 19

L'«asimmetria conoscitiva» tra Fisco e contribuente è stata rilevata sul Sole 24 Ore del 23 novembre scorso. Dario Deotto e Luigi Lovecchio così scrivevano: «Il vantaggio delle Entrate determina non poche perplessità nell'ottica della regola del giusto processo».